

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO ARMANI

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionali, l'esame della proposta di documento conclusivo.

Colleghi, la Commissione si appresta a chiudere, dopo oltre un anno dall'avvio, l'indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli Enti parco nazionali, deliberata nella seduta del 26 giugno 2002. Il termine conclusivo, infatti, è fissato al 31 ottobre 2003. In tal senso, avendo esaurito il ciclo delle audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva medesima ed essendosi svolti diversi sopralluoghi presso alcuni parchi nazionali, appare opportuno pervenire quanto prima all'approvazione del documento conclusivo da parte della Commissione.

A tal fine, ho predisposto una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), che tiene conto degli elementi conoscitivi acquisiti e delle questioni sollevate nel corso delle audizioni svolte e in occasione delle missioni effettuate.

La proposta di documento cerca di fare il punto sulle principali problematiche rilevate in ordine alla gestione amministrativo-finanziaria degli Enti parco, che come voi ricorderete era alla base della nostra indagine, indicando possibili soluzioni alle questioni considerate di maggior rilievo. Molti dei colleghi presenti oggi

hanno partecipato alle visite dei parchi e troveranno nella proposta le indicazioni che sono emerse dal dibattito svolto in quelle sedi. In questo ambito, la proposta di documento punta, non soltanto ad individuare possibili rimedi ai problemi di natura contabile ed economica, ma anche a dettare soluzioni di tipo organizzativo e, in taluni casi, di carattere istituzionale. Faccio riferimento, in particolare, all'utilizzo della guardia forestale, al problema dei comitati dei parchi, in cui sono presenti tutti i rappresentanti dei comuni, e a quello dei direttori rispetto ai presidenti.

Pertanto, nell'auspicare che sul documento possa verificarsi un'ampia convergenza da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione, osservo che la mia proposta è da considerarsi « aperta » a suggerimenti e rilievi, che possano rendere ulteriormente produttivo ed efficace il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione.

Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

DONATO PIGLIONICA. Avendo preso visione del documento solo questa mattina, mi riservo, presidente, di intervenire nel merito nel prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del documento conclusivo.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 30 ottobre 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI

Proposta di documento conclusivo

1. Premessa

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione, nella riunione del 20 giugno 2002, ha concordato sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli Enti parco nazionali, sulla quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 26 giugno 2002 ed è stato fissato al 31 maggio 2003 il termine per la sua conclusione. Tale termine è stato quindi prorogato, una prima volta, al 31 luglio 2003 (unitamente ad un'integrazione del programma) ed è stato, di seguito, ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2003.

Nelle intenzioni della Commissione, le finalità dell'indagine consistevano sostanzialmente nel verificare le reali prospettive di crescita degli Enti parco nazionali, in modo da rendere il sistema dei parchi più qualificato dal punto di vista gestionale. E' infatti indubbio che, durante la prima fase di attuazione della nuova normativa sui parchi, si è assistito ad un significativo fenomeno di proliferazione di problemi burocratici ed amministrativi, che si è spesso accompagnato ad una difficoltà, piuttosto generalizzata tra gli Enti parco nazionali, nell'utilizzare tempestivamente le risorse d'investimento disponibili. Poiché tale difficoltà potrebbe far andare perduta (o quanto meno ritardata) l'occasione per sostenere lo sviluppo economico delle popolazioni che insistono sulle aree interessate dai parchi (la cui convinta adesione agli obiettivi di difesa naturalistica e ambientale degli Enti parco è necessaria per garantire successo alla loro missione), l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva per approfondire tali aspetti e per valutare le problematiche connesse al sistema di gestione degli Enti parco nazionali.

Al riguardo, la stessa Commissione ha infatti rilevato che, nel corso dell'esame svolto nella presente legislatura in merito agli schemi di decreto per il riparto, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei contributi ad enti e ad altri organismi, è emersa in misura evidente la necessità che gli Enti parco siano in grado di dotarsi di un più efficace meccanismo di gestione delle proprie strutture economiche, amministrative e logistiche, al fine di utilizzare tutte le risorse che vengono loro destinate da parte dello Stato. Infatti, quanto meno dai dati consuntivi riferiti al bilancio di tali enti per gli anni 2000, 2001 e 2002, risulta una palese difficoltà a sviluppare una capacità di spesa delle risorse esistenti. La sussistenza di significative giacenze di cassa, dunque, appare il sintomo di una tendenziale inadeguatezza dei metodi di gestione amministrativa degli enti parco, che, per un verso, sembrerebbe poter essere imputata ad eccessi di rigidità burocratica e, per altro verso, appare chiaramente legata all'esistenza di un cumulo di spese fisse (e di personale) talmente consolidato, da lasciare poco spazio agli investimenti ed allo sviluppo di interventi in conto capitale. E ciò, a prescindere dalle diverse date di istituzione e di entrata in funzione dei vari Enti parco, che per quelli di più recente istituzione ha indubbiamente creato problemi di avvio e di rodaggio, non certo presenti negli Enti di più vecchia data istitutiva e, quindi, di più consolidata gestione.

In questo contesto generale, si inserisce inoltre la questione del riparto delle competenze amministrative riconosciute a regioni ed enti locali, il cui territorio è compreso all'interno delle aree dei parchi. Al riguardo, infatti, va rilevato che esiste un problema di coordinamento delle funzioni amministrative dei diversi enti territoriali e che la stessa ridefinizione del ruolo delle regioni, derivante dal nuovo Titolo V della Costituzione, crea non pochi problemi di collegamento tra diversi soggetti decisori.

Tenuto conto di tali finalità, la Commissione ha ritenuto quanto mai necessario ed urgente individuare, mediante lo strumento dell'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, i principali problemi esistenti, prospettando eventualmente le strategie e le ipotesi operative adeguate al fine di consentire l'effettivo miglioramento dei sistemi di gestione economica ed amministrativa degli Enti parco nazionali.

L'indagine si è concretamente avviata il 2 ottobre 2002, con l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli; l'indagine è quindi proseguita il 23 ottobre 2002 con l'audizione del Ministro per gli Affari regionali, Enrico La Loggia.

Si sono poi svolte le audizioni di rappresentanti dei seguenti enti ed organismi: rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nella seduta del 29 ottobre 2002; rappresentanti della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, nella seduta del 30 ottobre 2002; rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, nella seduta del 6 novembre 2002; rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 7 novembre 2002.

Il 27 novembre 2002 ha quindi avuto luogo l'audizione di rappresentanti di centri di ricerca specializzati nell'organizzazione gestionale in campo ambientale. L'audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste (Ambiente e/vita, Amici della Terra, Italia Nostra, Legambiente, Movimento Azzurro e WWF) è stata svolta il 12 febbraio 2003, mentre nella seduta del 2 aprile 2003 ha avuto luogo l'audizione del Direttore generale della direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Aldo Cosentino.

Il ciclo di audizioni si è infine concluso con l'audizione di rappresentanti del Coordinamento delle comunità dei parchi nazionali (6 maggio 2003) e con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana direttori aree protette (AIDAP), nella seduta dell'11 giugno 2003.

Delegazioni della VIII Commissione hanno inoltre effettuato i seguenti sopralluoghi:

- ❑ missione di studio presso l'Ente parco nazionale delle Cinque Terre di una delegazione della Commissione composta dai deputati Armani, Mondello, Pappaterra, Parolo, Piglionica (dal 12 al 13 dicembre 2002);
- ❑ missione di studio presso gli Enti parco nazionali della Majella e del Gran Sasso e Monti della Laga di una delegazione della Commissione composta dai deputati Armani, Parolo e Reduzzi (dal 10 all'11 aprile 2003);
- ❑ missione di studio presso l'Ente parco nazionale del Pollino di una delegazione della Commissione composta dai deputati Armani, Foti, Pappaterra, Parolo e Vigni (dal 14 al 16 maggio 2003);
- ❑ missione di studio presso l'Ente parco nazionale dello Stelvio di una delegazione della Commissione composta dai deputati Armani, Lupi, Pappaterra, Parolo e Piglionica (dal 25 al 27 giugno 2003);

- missione di studio presso l'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di una delegazione della Commissione composta dai deputati Armani e Chianale (dal 24 al 25 luglio 2003).

2. Principali elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva

Nel corso dell'indagine sono emersi numerosi spunti di riflessione ed elementi di conoscenza, che hanno fornito alla Commissione un significativo quadro d'insieme delle problematiche esistenti. Nel rinviare, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito le principali questioni analizzate.

Una delle questioni principali oggetto dell'indagine conoscitiva ha riguardato la verifica dei dati contabili degli Enti parco e l'analisi degli strumenti attraverso i quali è possibile migliorare la capacità di spesa degli Enti stessi. Per quel che riguarda la verifica dei dati contabili, l'indagine ha permesso di appurare innanzitutto l'esistenza di notevoli giacenze di cassa presso gli Enti parco, non soltanto presso quelli di più recente istituzione, ma anche in qualche parco operativo da tempo.

Tale fenomeno è da ricondurre prevalentemente a due distinti fattori.

Il primo di tali fattori può considerarsi ormai superato dal punto di vista normativo, ma presenta ancora riflessi negativi sul piano pratico, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti pregressi. La questione riguarda i meccanismi di finanziamento delle attività degli Enti parco originariamente previsti all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("legge quadro sulle aree protette"), solo di recente abrogato dalla cosiddetta "riforma Bassanini".

In base alla citata disposizione di legge, infatti, l'attribuzione di risorse agli Enti parco nazionali avveniva sulla base di programmi triennali, senza un adeguato meccanismo di selezione dei progetti e di controllo delle modalità di utilizzazione delle risorse da parte dei destinatari.

Più in particolare, la mancanza di un ragionevole meccanismo di selezione dei progetti ha fatto sì che venissero assegnate risorse per progetti che non avevano possibilità di essere realizzati, a volte anche a causa del fatto che le risorse sono state attribuite ad Enti parco che non

avevano ancora provveduto a costituire i propri organi e si trovavano, in pratica, impossibilitati ad attuare tali progetti.

Inoltre, l'assegnazione delle risorse avveniva in un'unica soluzione, senza che venisse rateizzato il finanziamento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, ciò che di fatto ha comportato l'immobilizzazione di notevoli quantità di risorse.

E' ovvio che tali problemi, che hanno rappresentato un elemento di "blocco" della spesa in conto capitale, dovrebbero via via essere superati con la progressiva entrata a regime delle nuove regole. In ogni caso, si può comunque raccomandare ai centri amministrativi competenti di sollecitare la più rapida definizione dei contributi agli Enti parco nazionali.

Un altro fattore che ha comportato l'accumulo di notevoli giacenze di cassa risulta collegato alla circostanza che a volte i finanziamenti di progetti da realizzare all'interno degli Enti parco provengono da vari Enti (Stato, Regioni, Unione europea) in momenti diversi ed è quindi necessario, per poter avviare i progetti, attendere che tutti i finanziamenti siano a disposizione dell'Ente parco.

Per quel che riguarda invece il miglioramento della capacità di spesa degli Enti, un primo punto critico che è emerso dall'indagine è relativo al fatto che l'assegnazione di risorse a Enti che non avevano costituito i propri organi ha fatto sì che tali risorse venissero gestite a volte direttamente dai Comuni facenti parte dell'Ente parco. Ciò, oltre che costituire una prassi che contrasta con le disposizioni della legge quadro sulle aree protette, ha portato a una frammentazione del potere di spesa, che causa notevoli inconvenienti dal punto di vista della gestione unitaria e coordinata degli interventi da attuare all'interno dei parchi.

Si pone pertanto il problema di individuare soluzioni che consentano lo smaltimento dell'ingente quantità di residui spendibili.

In questo contesto generale, uno degli strumenti che possono contribuire a potenziare la capacità di spesa degli Enti parco nazionali è rappresentato, almeno in parte, da una certa quota di autofinanziamento degli Enti parco: si intende fare riferimento, in sostanza, a forme di finanziamento intese come sistemi di reperimento di risorse attraverso l'esercizio di attività di impresa rigorosamente eco-compatibile e funzionale alle stesse popolazioni residenti.

Tale strumento non ha ancora trovato sufficiente spazio a causa della mancata adozione, presso la maggior parte degli Enti parco, degli strumenti di gestione (il piano del parco, il regolamento, il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali) previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del mancato completamento delle piante organiche nella maggior parte degli Enti parco nazionali, con la creazione di figure dirigenziali aventi una certa adeguata configurazione manageriale.

Inoltre, non ha trovato sufficiente applicazione la disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 14 della "legge quadro", che autorizza gli Enti parco a stipulare apposite convenzioni per la concessione dell'uso del proprio nome e del proprio emblema (il cosiddetto "logo") a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco (i cosiddetti "marchi di qualità ecologica").

Dalla concessione dell'uso di "marchi di qualità ecologica" possono infatti scaturire effetti molto positivi, oltre che per stimolare l'attività d'impresa sul territorio, anche per le casse dell'Ente parco, non solo in base al fatto che l'uso di tali marchi può essere condizionato al pagamento di *royalties* da parte del soggetto che li utilizza, ma altresì in quanto la presenza di prodotti contraddistinti dal marchio all'interno di un Ente parco rende quest'ultimo maggiormente visibile all'esterno e quindi appetibile dal punto di vista turistico, favorendo un afflusso maggiore di visitatori con possibilità di introiti aggiuntivi per l'Ente medesimo.

Peraltro, un altro intervento mirato, che potrebbe aiutare i parchi a muoversi in questa direzione di valorizzazione anche economica delle proprie risorse, è costituito dalla possibilità di prevedere, in tutti quei casi nei quali ciò si rivelasse realizzabile, il trasferimento alla gestione degli Enti parco delle riserve naturali site all'interno delle aree protette.

Un altro strumento che potrebbe consentire di potenziare la capacità di spesa degli Enti parco è poi rappresentato da una maggiore utilizzazione, da parte degli enti locali, dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, che prevede che i comuni e le province compresi all'interno di un Ente parco abbiano priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali per la realizzazione di determinati interventi all'interno dell'Ente parco. Tale facoltà è stata finora utilizzata molto raramente o è rimasta addirittura "lettera morta".

Infine, concludendo il discorso relativo al potenziamento della capacità di spesa degli Enti parco, occorre ricordare che è emerso dall'indagine che la normativa che regola la contabilità degli Enti parco (la cosiddetta normativa sul "parastato") e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, vincola eccessivamente gli Enti parco nella gestione della spesa. In base a tale normativa, ad esempio, una variazione di bilancio richiede tempi (da 90 a 120 giorni) incompatibili con l'efficace gestione della spesa, specie se essi si raffrontano con i tempi necessari per equivalenti operazioni da parte dei comuni rientranti nel territorio di ogni Ente parco.

Un'altra questione che ha costituito oggetto di notevole approfondimento nel corso dell'indagine è quella relativa ai problemi riguardanti l'organizzazione amministrativa dei parchi, con particolare riferimento a quello rappresentato dalla mancata copertura dei posti delle piante organiche della maggior parte degli Enti parco. Ciò diminuisce notevolmente la capacità operativa degli Enti ed è una questione che, sia pure nel dovuto rispetto delle competenze amministrative del Ministero, dovrà essere affrontata con opportune soluzioni.

Il problema di tipo "organizzativo" di maggiore rilevanza registratosi in molti Enti parco riguarda poi la gestione amministrativa, che è stata in alcuni casi affidata, in mancanza del direttore, al Consiglio direttivo. Ciò ha reso alquanto farraginosi i processi decisionali all'interno dei parchi, dato che il Consiglio direttivo, stante la sua natura di organo collegiale, non riesce a gestire in modo sufficientemente snello ed efficace le attività del parco.

Tali processi decisionali sono tra l'altro resi ancora più macchinosi dalle disposizioni di legge, che sottopongono tutte le delibere del Consiglio, anche quelle *routinarie* e di dettaglio, al controllo di legittimità da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

E' stata quindi prospettata, da molti soggetti auditi, la possibilità di passare da una "gestione per atti" a una "gestione per risultati", in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, lasciando al Consiglio direttivo il compito di definire gli indirizzi generali dell'attività amministrativa e ai direttori (che andrebbero comunque nominati al più presto negli Enti parco ove ancora mancano) il compito di attuare tali indirizzi. La soluzione può essere interessante, a condizione che non venga comunque meno una forma generale di vigilanza da parte del Ministero competente.

Da un altro punto di vista, è stato evidenziato che una gestione efficace dell'Ente parco non può prescindere da un'organizzazione imperniata su una direzione delle attività del parco di tipo "manageriale" (come, del resto, si è già rilevato a proposito dello sviluppo di forme di autofinanziamento e di utilizzo del "logo" degli enti parco come marchi di qualità ecologica). A tale riguardo, una delle soluzioni prospettate potrebbe essere quella della creazione della figura di un Presidente avente capacità gestionale amministrativa.

In base alla legislazione vigente, infatti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nomina il Presidente dell'Ente parco. L'esercizio di tale potere non è legato al rispetto di parametri particolari. Ciò comporta la possibilità che vengano nominati Presidenti degli Enti parco soggetti che non hanno particolari competenze di tipo gestionale-amministrativo.

Un'altra soluzione prospettata è quella di nominare, accanto al Presidente dell'Ente, anche un vicepresidente con funzioni e *curriculum* orientati sul versante amministrativo-finanziario. Una direzione più marcatamente "manageriale" delle attività del parco potrebbe comunque derivare dalla specializzazione in tal senso della figura del direttore del Parco.

Passando, infatti, alle figure di carattere più strettamente amministrativo, si ricorda che il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 prevede che il direttore del parco, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sia scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono stabiliti da una commissione ministeriale. Potrebbe tuttavia essere opportuno - in controtendenza rispetto a quanto finora è stato fatto - scegliere i requisiti per la nomina attraverso modalità che consentano di nominare, quali direttori dei parchi, soggetti aventi idonee capacità gestionali. E' necessario cioè individuare requisiti per l'iscrizione all'albo che diano la possibilità di nominare veri e propri "direttori amministrativi", anche eventualmente attingendo a risorse esterne alla stessa amministrazione ovvero, se si vuole mantenere un aggancio con il pubblico impiego, anche a figure funzionali che non operino

necessariamente nello specifico ambito della protezione e tutela ambientale, ma anche in altri settori dell'amministrazione pubblica.

In ogni caso, l'esigenza di una maggiore managerialità nell'alta dirigenza degli Enti parco non andrebbe certo a ridurre le funzioni di tutela naturalistica e ambientale, la cui salvaguardia, oltre ad essere alla base dell'esistenza stessa degli Enti parco, potrebbe essere garantita da specifiche figure professionali nelle piante organiche o da comitati scientifici operanti presso i parchi.

E' emerso inoltre che l'efficiente gestione delle attività dei parchi dipende anche dal rapporto tra Ente parco e soggetti che esercitano funzioni di controllo ambientale (in particolare, i CTA – Coordinamenti territoriali ambientali – del Corpo forestale dello Stato). Tali ultimi, ad eccezione del Parco del Gran Paradiso (in cui esiste una autonoma struttura di Guardiaparco, gerarchicamente dipendente dall'Ente parco), sono incardinati nelle strutture di vigilanza facenti capo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

E' scaturito quindi dall'indagine che, laddove vi sono buoni rapporti tra l'Ente parco e il locale presidio del Corpo forestale, si registra una particolare efficacia della stessa azione amministrativa del parco. Al contrario, sussistono significative difficoltà di funzionamento in quelle realtà in cui i rapporti sono caratterizzati da tensioni o incomprensioni.

Essendo quindi – di fatto – tali rapporti rimessi più alla capacità relazionale dei singoli soggetti preposti agli incarichi, che non ad un rapporto di natura organica o gerarchica, la capacità di collaborazione dipende di conseguenza da fattori di carattere occasionale piuttosto che da una razionale organizzazione delle rispettive competenze.

Per tali motivi, a prescindere dalle valutazioni circa la maggiore o minore efficacia di autonome guardie, direttamente dipendenti dagli Enti parco, occorre riflettere in misura approfondita e generale sull'opportunità di garantire una migliore organizzazione delle strutture di polizia destinate al controllo ambientale, eventualmente prevedendo forme di vigilanza o di funzionalità gerarchica da parte del Ministero che più appare competente nella materia, avendo funzioni di vigilanza sugli stessi Enti parco nazionali, ossia il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Un'altra questione di tipo organizzativo, che si rivela vitale per lo sviluppo coordinato e condiviso delle attività all'interno dei parchi, è legata poi ai rapporti tra Ente parco e Comunità del parco stesso. La Comunità del parco, che è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono comprese le aree del parco, formula pareri su atti del Consiglio direttivo dell'Ente parco. La Comunità, in quanto elemento rappresentativo delle istanze degli enti locali, dovrebbe quindi costituire un punto di riferimento essenziale per lo stesso Ente parco, quanto meno per ciò che concerne la capacità di intervenire sul territorio in termini di investimenti e di concreta attività gestionale.

I pareri che vengono forniti dalla Comunità del parco non sono però vincolanti e ciò significa che un Ente parco potrebbe decidere di porre in essere le proprie attività in piena e totale autonomia rispetto alle rispettive comunità locali. Per fare solo un esempio, se un parere della Comunità del parco non è recepito dal Consiglio direttivo dell'Ente, le istanze delle comunità locali contenute nel parere potrebbero non trovare accoglimento, stante il numero minoritario di rappresentanti delle comunità stesse presenti nel Consiglio direttivo (formato da 12 membri, di cui soltanto 5 rappresentano le comunità locali).

Andrebbero pertanto verificate tutte le possibili soluzioni per far in modo di coinvolgere in pieno le autonomie locali nei processi decisionali dell'Ente parco, senza ovviamente togliere nulla all'indirizzo generale organico della politica del parco, giustamente affidato ai suoi vertici, che, in base alla normativa vigente, sono espressi dal Ministero competente, d'intesa con le regioni interessate.

Come rilevato in precedenza, inoltre, un argomento molto dibattuto durante il corso dell'indagine conoscitiva riguarda l'importanza del piano del parco, che rappresenta il fondamentale strumento di carattere urbanistico-territoriale per gli Enti parco nazionali. Esso deve essere adottato dall'Ente parco ed approvato dalle regioni competenti.

Al momento, soltanto una limitatissima percentuale di Enti parco (pari all'incirca al 10% del totale) è stata in grado di completare la procedura di definizione del piano. Per alcuni parchi, invece, la definitiva approvazione dei piani già adottati è bloccata presso le regioni competenti. Si tratta, dunque, di una questione rilevante, dalla cui soluzione potrebbero derivare elementi di

particolare importanza per il rilancio e lo sviluppo dell'attività degli Enti parco nazionali, anche nell'interesse delle popolazioni esistenti all'interno dei loro territori.

Una soluzione a tale questione è peraltro già prevista dalla normativa vigente, che sancisce, nel caso di parere negativo da parte delle Regioni, la possibilità da parte del Governo di esercitare poteri sostitutivi, senza per questo violare i principi del nuovo Titolo V della Costituzione.

Infine, passando ad una questione più di dettaglio, sono stati evidenziati problemi di natura burocratica per quel che concerne il controllo paesistico-ambientale per un immobile o un terreno che ricadono all'interno del perimetro del parco. In particolare, sono stati sottolineati i problemi derivanti dal fatto che esiste una triplice forma di controllo: il primo è quello esercitato dalla commissione edilizia comunale integrata, gli altri sono esercitati dall'Ente parco tramite un nulla osta e dalla Soprintendenza in via di autotutela. Potrebbe in particolare essere utile eliminare tale ultima forma di controllo.

3. I sopralluoghi effettuati presso alcuni Enti parco nazionali

Come rilevato nella sezione introduttiva, una parte qualificante dell'indagine conoscitiva ha riguardato i sopralluoghi che alcune delegazioni della Commissione hanno effettuato presso diversi Enti parco nazionali. Il presente paragrafo contiene pertanto i principali dati emersi nel corso delle missioni effettuate, dando conto in particolare delle specifiche caratteristiche che le delegazioni parlamentari hanno potuto rilevare presso ciascuno degli Enti interessati, anche in relazione agli elementi conoscitivi già illustrati nel paragrafo precedente.

In questo quadro, si osserva che la prima missione di studio effettuata, presso l'Ente parco nazionale delle Cinque terre, ha evidenziato un aspetto fondamentale ai fini degli obiettivi perseguiti dall'indagine conoscitiva, che riguarda la capacità di autofinanziamento degli Enti parco.

La missione ha infatti posto in luce la capacità dell'Ente parco di autofinanziarsi attraverso lo svolgimento di un'attività di carattere imprenditoriale, volta alla tutela del territorio